

Lo sviluppo dei Procuratori di San Marco come esecutori testamentari fino all'anno 1270

Keiko TAKADA

I. Introduzione

(1) L'importanza dei Procuratori di San Marco nella società veneziana

La Procuratia di San Marco era un ufficio molto importante sia nell'economia che nella società medievale di Venezia. Il Prof. Mueller, nel suo articolo del 1971, ha già fatto una ricerca esaustiva sullo sviluppo istituzionale di Procuratia e sulle sue principali attività nel Duecento e nel Trecento, sottolineando soprattutto il contributo di questo ufficio alla vita economica della città¹. Per esempio, beni confiscati dal comune o multe raccolte da alcuni uffici erano frequentemente depositati in Procuratia. Dopo la creazione dei prestiti obbligatori nel 1262, i Procuratori dovevano prendere in custodia una parte dei contributi per pagar interessi ai contribuenti. Assumendo il ruolo di esecutori testamentari e di tutori dei minorenni, essi potevano o dovevano gestire anche l'eredità personale. Questi denari affidati ai Procuratori venivano utilizzati in svariati modi: erano prestati a commercianti al minuto di Venezia o investiti nei debiti pubblici. Si potrebbe dire che, in un certo senso, proprio tramite questo ufficio, si unissero la finanza comunale e la gestione dei patrimoni familiari dei cittadini e tra loro venisse a costituirsi una certa simbiosi.

Dal punto di vista della storia sociale mi pare interessante vedere come si è sviluppata tale relazione fra cittadini e la Procuratia. Rimane qui ancora da compiere un'indagine più avanzata sull'evoluzione di questo ufficio, sull'evoluzione dei Procuratori come esecutori testamentari in particolare.

¹ R.C. MUELLER, *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: A Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, in *Studi Veneziani* 13 (1971), pp. 105-220.

Durante il tredicesimo secolo l'ufficio ebbe grande sviluppo, ma questo non avrebbe potuto realizzarsi senza che tanti cittadini affidassero loro l'amministrazione delle proprie eredità: potevano affidare loro ad esempio non solo distribuzioni di lasciti, ma anche gestioni di proprietà immobiliari o investimenti di legati. Inoltre i cittadini non erano costretti a nominare i Procuratori loro esecutori dalla legge o dalla altra disposizione, ma molto probabilmente lo facevano di loro propria volontà. Questo aspetto però non è stato preso specificamente in considerazione fino ad ora. In questo articolo, quindi, vorrei ricostruire come si è sviluppata il ruolo dei Procuratori come *commissarii (fideicommissarii)*², esaminando l'atteggiamento dei singoli testanti verso questo l'ufficio.

(2) Lo sviluppo istituzionale

Anzitutto ricordiamo brevemente l'andamento istituzionale dell'ufficio dalle origini al tredicesimo secolo. La Procuratia di San Marco è una delle più antiche istituzioni del Comune di Venezia³. Il Procuratore era un ufficiale a vita e dalla loro istituzione in seguito era per dignità inferiore solo al doge. Dapprima esisteva solo un Procuratore: egli era nominato dal doge per amministrare la chiesa di San Marco come rappresentante ducale. Secondo l'atto del 1152, il suo compito fu la costruzione, la decorazione e l'amministrazione finanziaria della cappella ducale. La funzione del Procuratore però si estese oltre l'amministrazione della chiesa: una legge del 1205 stabilì che i beni lasciati da veneziani morti fuori Venezia senza fare testamento, in un certo caso⁴, si dovessero depositare presso la Procuratia di San Marco⁵; le leggi di Pietro Ziani del 1226 prescissero che il Procuratore dovesse ricevere pegno quando i beni vincolati alle doti venivano venduti e che dovesse anche custodire le cauzioni e i documenti quando si faceva la vendita degli immobili secondo la nuova norma⁶. Questi capitoli furono riportati anche negli statuti di Tiepolo del 1242⁷, una

² La parola *commissarii o fideicommissarii* significa esecutori testamentari. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Bando II, 1954 (rist.), p. 448; Bando III, 1954 (rist.), p. 486.

³ Il procuratore di San Marco fu creato probabilmente nel secolo nono. P.G. Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata I. La grandezza*, Trieste, 1973 (ristampa della settima edizione), p. 130.

⁴ vedi Capitolo II, (3), la nota 37

⁵ *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242. (statuti)*, a cura di E. BESTA e R. PREDELLI, *Nuovo Archivio Veneto*, n.s. 1, parte 2, 1901, p. 250 (cap. 14).

⁶ *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, p. 289 (cap. 6); pp. 294-295 (cap. 19).

raccolta di leggi molto importante a Venezia. Con il crescere dei compiti della Procuratia, aumentò anche il numero degli ufficiali: furono due Procuratori nel 1230/1231, tre nel 1259/60, e quattro nel 1266. Durante la prima metà del Duecento la competenza e il diritto di eleggere i Procuratori erano stati già trasferiti al Maggior Consiglio, e ai primi anni del Trecento si compilarono i capitolarî dell'ufficio⁸.

La competenza relativa alle disposizioni testamentari dei Procuratori, ufficialmente, dovette svilupparsi fra il 1242 e il 1249⁹. Negli statuti del 1242 non si trova nessuna legge che avrebbe conferito alla Procuratia la competenza di amministrare l'eredità personale. Una deliberazione del Maggior Consiglio del 1249 tuttavia stabilì che i Procuratori di San Marco facessero annualmente il conto delle tutti i beni depositati a loro, i beni talvolta a loro lasciati per dare profitti¹⁰. Ciò fa pensare che essi già lavoravano come consegnatari facendo anche investimenti. Una deliberazione del Maggior Consiglio del 1270 stabilì che spettasse ai Procuratori il compito di amministrare i beni dei minorenni o degli alienati e di succedere agli esecutori testamentari dopo la loro morte¹¹. Così si chiarificò finalmente la relazione diretta fra la Procuratia e la competenza di *fideicommissarius*.

⁷ *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di R. CESSI, Venezia, 1938, p. 135 (Liber III, cap. 18); pp. 142-143 (Liber III, cap. 29).

⁸ Nel 1319 il numero degli ufficiali aumentò fino a sei. MUELLER, *The Procurators of San Marco*, p. 113.

⁹ MUELLER, *The Procurators of San Marco*, p. 136.

¹⁰ *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, vol. 2, a cura di R. CESSI, Bologna, 1970 (ristampa anastatica), p. 239 (XIX, I "Capta fuit pars in Maiori Consiglio et ordinatum quod Procuratores sancti Marci debeant facere rationem omni anno de toto introitu et exitu, quod ipsi habebunt de sancto Marco, et eciam rationem faciant annuatim de toto introitu et exitu, quod ipsi habebunt de omnibus commissariis, que erunt dimisse ad lucrandum vel aliquid boni inde faciendum secundum tenorem commissari, et faciant istas rationes illis bonis viris, qui preerunt ad recipiendum rationes Communis Veneciarum.").

¹¹ *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, vol. 2, p. 240 (XIX, VI "quod Procuratores sancti Marci sint et debeant esse tutores de cetero omnium pupillorum et mentecaptorum secundum formam statuti legis, postquam eis iniunctum fuerit per dominum Ducem vel per Iudices proprii,... et insuper ordinatum sit quod esse debeant dicti Procuratores furnitores omnium testamentorum, de quibus eis dictum eri per dominum Ducem vel per Iudices proprii et ipsa testamenta furnire debeant et recuperare bona defunctorum et furnire omnia, que supersteterint ad furniendum in dictis testamentis,"). Per quanto riguarda la differenza fra *furnitor e commissarius*, MUELLER, *The Procurators of San Marco*, p. 140.

II. Analisi dei testamenti

(1) Indicazioni generali

Innanzitutto si esaminano 106 testamenti del Duecento pubblicati sia in alcune tesi di laurea dell'Università di Padova¹² che nelle diverse fonti a stampa¹³, per dare indicazioni generali sui motivi per cui i cittadini dell'epoca affidavano ai Procuratori l'esecuzione delle loro ultime volontà. È vero che 106 documenti sono pochi e si deve tener conto anche dell'ineguaglianza dei campioni; per gli uomini ci sono più testamenti dopo il 1270, e per le donne ce ne sono di più prima del 1260. Per dare però solo indicazioni, questo non dovrebbe costituire impedimento grave. Di questi 106 testamenti, 31 nominavano i Procuratori loro esecutori testamentari: nella tabella 1, ho citato solo la data, il nome e la fonte di questi 31.

Si possono indicare come motivi della scelta dei Procuratori; la mancanza di parenti su cui contare (1), la complicata situazione patrimoniale dei testanti: per esempio si devono vendere gli immobili per liquidare i debiti e pagare diversi legati (2), la preoccupazione per eventuali controversie ereditarie (3), e l'affidamento della gestione degli immobili in perpetuo o degli investimenti dei legati (4). Per esempio Marino Caroso, che fece il suo testamento nel 1282, non avendo nessun parente, ordinò che i Procuratori vendessero tutti i suoi beni¹⁴. Albertino Morosini, nel 1237, ordinò che esecutori testamentari, appunto i Procuratori di San Marco, vendessero tutta la sua proprietà, terre, case e poderi, per liquidare i debiti e che dessero gli immobili rimasti ai suoi due figli¹⁵. Però disse ancora che

¹² F. ARBITRIO, *Aspetti della società veneziana del XIII secolo (sulla base di 37 testamenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea dell'Università di Padova, anno accademico 1979-1980; M.C. BELLATO, *Aspetti di vita veneziana del XIII secolo (sulla base di 26 testamenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea dell'Università di Padova, anno accademico 1976-1977; L. ZAMBONI, *Testamenti di donne a Venezia (1206-1250)*, tesi di laurea dell'Università degli studi di Padova, anno accademico 1992-1993. Nell'anno 1999 è discussa anche un'altra tesi di laurea relativa a questo argomento: L. LEVANTINO, *Testamenti di donne a Venezia (1251-1261). Aspetti religiosi*, tesi di laurea dell'Università di Padova, anno accademico 1998-1999.

¹³ *Documento del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, a cura di R. MOROZZO della ROCCA — A. LOMBARDO, Istituto storico italiano per il Medioevo, Regesta chartarum Italiae 2 vols, Roma-Torino, 1940; *Nuovi documenti del commercio veneto dei sec. XI-XIII*, a cura di A. LOMBARDO e R. MOROZZO Della ROCCA, Deputazione di storia patria per le Venezie, Monumenti storici, n.s. VII, Venezia, 1953.

¹⁴ vedi la tabella 1, n. 8.

¹⁵ tabella 1, n. 2.

tabella 1

	<u>data e luogo</u>	<u>nome di testante</u>	<u>fonte</u>
1	1225/6, Pola	Stefano Viaro	<i>Nuovi Documenti del commercio veneto</i>
2	1237/6/26, Ragusa	Albertino Morosini	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
3	1258/1/15, R (= Rialto)	Aureplese Michiel	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
4	1260/7/13, R	Giacomina Gradenigo	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
5	1275/2/22, R	Giovanni Grimani	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
6	1277/7/16, R	Marino Bellegno	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
7	1279/5/8, R	Gabriele Mariglioni	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
8	1282/11/13, R	Marino Caroso	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
9	1283/4/5, R	Stefano Belli	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
10	1283/8/11, R	Bartolomeo Contarini	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
11	1284/6/21, R	Marco Navager	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
12	1285/3/12, R	Pietro Sisinulo	<i>Aspetti della società veneziana</i>
13	1285/9/11, R	Maria Miglani	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
14	1285/9/8, R	Giacomina Navager	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
15	1285/10/22, R	Lorenzo Belli	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
16	1285/11/21, R	Andrea Zeno	<i>Aspetti di vita veneziana</i>
17	1286/3/22, R	Domenico Trainante	<i>Aspetti della società veneziana</i>
18	1287/1/5, R	Maria Giusto	<i>Aspetti della società veneziana</i>
19	1287/10/19, R	Uberto Zanasi	<i>Aspetti della società veneziana</i>
20	1290/9/7, R	Stefano Calbo	<i>Aspetti della società veneziana</i>
21	1291/3/26, R	Giacomo Quirini	<i>Aspetti della società veneziana</i>
22	1291/8/6, R	Michela Longo	<i>Aspetti della società veneziana</i>
23	1293/2/16, Pola	Giacomo Greco	<i>Aspetti della società veneziana</i>
24	1293/5/9, R	Natalia Vidal	<i>Aspetti della società veneziana</i>
25	1294/12/11, R	Filippo de Grado	<i>Aspetti della società veneziana</i>
26	1295/12/19, R	Geremia Gisi	<i>Aspetti della società veneziana</i>
27	1296/6/13, R	Pasquale Zane	<i>Aspetti della società veneziana</i>
28	1296/8/12, R	Loenardo Viviano	<i>Aspetti della società veneziana</i>
29	1297/11/7, R	Simeone Gradellon	<i>Aspetti della società veneziana</i>
30	1299/4/25, R	Francesco Minio	<i>Aspetti della società veneziana</i>
31	1299/11/5, R	Marino Boldù	<i>Aspetti della società veneziana</i>

----- FONTE -----

Aspetti della società veneziana=F. ARBITRIO, *Aspetti della società veneziana del XIII secolo (sulla base di 37 testamenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea dell'Università di Padova, a.a. 1979-1

Aspetti di vita veneziana=M.C. BELLATO, *Aspetti di vita veneziana del XIII secolo (sulla base di 26 testamenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea dell'Università di Padova, a.a. 1976-1977.

Nuovi documenti del commercio veneto=*Nuovi documenti del commercio veneto dei sec. XI-XIII*, a cura di A. LOMBARDO e R. MOROZZO della ROCCA, Venezia, 1953.

qualora i figli avessero assunto questo compito, tutti i suoi beni dovevano essere consegnati a loro. Quale esempio per il terzo caso, possiamo prendere il testamento di Maria Miglani del 1285¹⁶. Nonostante suo marito fosse vivo e sano, ella nominò i Procuratori e Francesco Sisinullo suo fratello come suoi esecutori testamentari. Spesso in caso di persone coniugate, il coniuge diventa l'esecutore. È interessante vedere quindi la dichiarazione di Maria, secondo la quale tutti i suoi beni dovevano spettare a sua figlia qualora il marito fosse stato contrario alle sue disposizioni. I testamenti che possiamo classificare sotto la quarta categoria sono 12 su 31, i più numerosi, e i compiti affidati agli esecutori in questa categoria sono molto caratteristici per i Procuratori.

Infatti il prof. Mueller ha prestato più attenzione alla funzione dell'investimento fra le varie attività dei Procuratori in quanto esecutori testamentari. Secondo quanto da lui chiarito, le proprietà personali dei testatori erano consegnate ai Procuratori perché essi li investissero. Anche quando i testanti non lo specificavano, i Procuratori potevano investire a Venezia, a rischio dell'erede, le somme di denaro restante dopo la distribuzione dei legati. Le destinazioni di tali somme erano principalmente; (1) merci (2) proprietà immobiliari (3) prestiti pubblici (4) colleganze locali, cioè prestiti commerciali (5) depositi presso l'Ufficio del Grano. Poiché merci e proprietà immobiliari erano difficili da amministrare, non erano accettati facilmente, e più comunemente erano investiti in prestiti pubblici. Ma esiste anche qualche testante che stabiliva che i suoi legati dovessero essere investiti in pepe ed in altre merci. Ogni tanto i Procuratori compravano i prestiti a prezzo di mercato con le somme di denaro restante dopo il pagamento dei legati e dei debiti, e ne davano il necessario per il mantenimento dei minorenni fino al raggiungimento della maggior età¹⁷.

Poi ci sono anche gli esempi in cui i Procuratori amministravano la proprietà immobiliare affidata da testanti. Per esempio Filippo de Grado lasciò la proprietà situata nella contrada di San Gervasio a suo figlio, ma ordinando che se quest'ultimo fosse morto senza erede, i Procuratori, esecutori testamentari, avrebbero dovuto dare in affitto questa casa devolvendo le rendite in elemosina ai poveri della contrada¹⁸. Leonardo Viviano nominò sua moglie esecutrice testamentaria, ma dopo la sua morte dovevano succederle i Procuratori, intromettere i beni di Rialto e di altrove, amministrarli con rendita e distribuire la parte superflua ai poveri e agli istituti religiosi per l'anima di lui e dei suoi parenti

¹⁶ tabella 1, n. 13.

¹⁷ Ci sono molti esempi. MUELLER, *The Procurators of San Marco*, p. 155.

¹⁸ tabella 1, n. 25.

morti¹⁹. Queste due avevano i coniugi viventi e il primo aveva anche un figlio. La mancanza dei parenti quindi non era la loro motivazione della scelta di loro esecutori.

I dati esaminati qui sono soprattutto estratti dai testamenti scritti dopo il 1270, l'anno in cui fu emanata quella deliberazione che riconosceva ai Procuratori il dovere relativo all'esecuzione dei testamenti. Infatti sui 31 testamenti in cui sono nominati i Procuratori solo 4 furono rogati prima dell'anno 1270. Inoltre, dopo quest'anno fino alla fine del Duecento, non esiste la differenza notevole fra le categorie della ragione della scelta dei Procuratori secondo l'anno. Quindi, per capire come si siano sviluppate le funzioni dei Procuratori quale *commissarii*, dal punto di vista dell'atteggiamento dei cittadini verso questo ufficio, si deve indagare il maggior numero di testamenti possibile anteriori all'anno 1270, nei quali i Procuratori furono indicati.

(2) Le fonti

In genere i testamenti nell'Italia medievale non sono pubblicati per l'abbondanza dei documenti e sono conservati nei diversi fondi degli Archivi. Nel caso di Venezia testamenti del Duecento, per quanto ci riguarda, sono principalmente conservati nel fondo di « Procuratori di San Marco », « Cancelleria Inferiore notai » o « San Zaccaria ». Il fondo « Procuratori di San Marco » è particolarmente adatto per vedere come si svolgeva l'attività dei Procuratori come esecutori testamentari²⁰, perché vi sono conservati i registri riguardanti i beni che questo ufficio amministrava e i documenti relativi.

Vediamo la tabella 2; qui ho elencato i testamenti rogati prima dell'anno 1270 conservati nel fondo « Procuratori di San Marco ». Per selezionare le buste dove si trovano i testamenti necessari, ho consultato l'inventario della dottoressa Bianca Strina Lanfranchi²¹. Ho elencato non solo i testamenti in senso proprio, ma anche i documenti in qualsiasi modo collegabili ai testamenti quali i punti di testamenti copiati nei quaderni dei Procuratori o gli atti per rifiutare l'assunzione dell'esecuzione testamentari²². Si indicano inoltre i testamenti già pubblicati nelle

¹⁹ tabella 1, n. 28.

²⁰ I testamenti delle donne della prima metà del Duecento, pubblicati nella tesi, utilizzando diversi fondi, dimostrano che i Procuratori di San Marco non sono ricordati frequentemente negli altri archivi. L. ZAMBONI, *Testamenti di donne a Venezia (1206-1250)*.

²¹ B.S. LANFRANCHI, *Inventario, Procuratori di San Marco. Misti (Commissarie)*, 394/1-8; *Procuratori di San Marco. De citra (Commissarie)*, 395/1-3; *Procuratori di San Marco. De ultra (Commissarie)*, 396/1-12., Archivio di Stato di Venezia, Sala di Studio.

K. TAKADA

tabella 2

numero	nome	ceto	data e luogo	coniuge/figlio/figlia
F01	Ota Minoto	◇	1208/9, Rialto	× 2 1
F02	Giardina Zane	◆	1219/5, Rialto	○ 1 2
F03	Donata Blundo	—	1222/7, Rialto	? × ×
F04	Genziana vedova di Pietro Semitecolo	—	1223/1, Rialto	○ 2 ×
F05	Maria vedova di Donato Costantino	◇	1232/8, Rialto	× × 1
F06	Frisina moglie di Benedetto Molin	◆	1235/9, Rialto	○ × 1
F07	Tommasina moglie di Domenico Mercadante	—	1236/10, Rialto	○ × ×
F08	Filippa moglie di Domenico Mazzolani	—	1237/1, Rialto	○ × 1
F09	Maria moglie di Vitale Gritti	◇	1237/7, Rialto	○ × 2
F10	Zaneta vedova di Totiglo de Ursale	—	1246/9/14, Rialto	× 3 ?
F11	Urliana moglie di Giovanni Mantovani	—	1249/6/29, Rialto	○ × ×
F12	Perera vedova di Simon Acontanto	◇	1255/12/13, Rialto	× × ×
F13	Medania contessa de Stricar	◆	1256/6/11, Rialto	× × ×
F14	Auramplese vedova di Guido Michiel	◆	1258/1/15, Rialto	× 1(figliatro?) ×
F15	Richelda vedova di Romeo Quirini	◆	1258/7/20, Rialto	× pl pl= plurale 1
F16	Giacomina moglie di Paolo Navager	◇	1259/4/12, Rialto	○ 1 1
F17	Benedetta moglie di Nicolo Albizo	◇	1260/3/21, Rialto	○ × ×
F18	Romerica Morosini vedova di Marino doge	◆	1260/4/11, Rialto	? (cattivo stato)
F19	Giacomina vedova di Giacomo Gradenigo	◆	1260/7/13, Rialto	× 1(figliatro?) ×
F20	Maria vedova di Cardinale Zorzi	◆	1261/8/27, Rialto	× 1 ×
F21	Pascheta vedova di Domenico Blanzone	—	1261/12/5, Rialto	?
F22	Maria vedova di Giovanni Gausoni	◇	1262/2/6, Rialto	?
F23	Agnese Basilio	—	1265/10/23, Rialto	× × 2
F24	Giacomina 'nena' di marco d'elia	—	1266/8/28, Rialto	× × ×
F25	Maria vedova di Marino da Canal	◆	1267/5/25, Rialto	× × ×
F26	Maria vedova di Giacomo Gradenigo	◆	1267/7/25, Rialto	× × 2
F27	Fidolice vedova di Angelo Gradenigo	◆	1268/1/20, Rialto	× 3 ×
F28	Vidota moglie di Leonardo Calbo	◇	1269/8/3, Rialto	○ 2 2
F29	Palma Belegno (nominata solo nel quaderno)	—	1269/8/12, Rialto	× 1 ×
F30	MariaVenier che abita nel convento di San Lorenzo	◆	1269/8/28, Rialto	× × ×
F31	Pignola vedova di Pietro Bon	◆	1269/10/28, Rialto	× × ×
M01	Giovanni da Canal	◆	1225/3, Rialto	○ 2 1
M02	Marco Dolce	—	1226/8 (prima di),	?
M03	Gabiele Michiel	◆	1226/8/4, Rialto	○ 1 1
M04	Giacomo Basseggio	◆	1227/8, Rialto	○ × 2
M05	Andrea Tron	◇	1227/9, Rialto	○ × 1

LO SVILUPPO DEI PROCURATORI DI SAN MARCO COME ESECUTORI TESTAMENTARI FINO ALL'ANNO 1270

esecutori testamentari	fonte	num.
Marco Minoto (figlio) e suo figlio (nipote)	<i>Testamenti di donne</i> (de citra, b. 323)	F01
sorella, Daria moglie di Angelo Buldi (consanguinea)	<i>Testamenti di donne</i> (de ultra, b. 317)	F02
madre, nonno materno	<i>Testamenti di donne</i> (de ultra, b. 1)	F03
2 figli	<i>Aspetti di vita</i> (de ultra, b. 135)	F04
figlia	<i>Testamenti di donne</i> (de ultra, b. 109)	F05
Philippa Donato, Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 200	F06
marito, madre	<i>Testamenti di donne</i> (de ultra, b. 188)	F07
Bartolomeo Bobizzo e Leonardo Bibizzo (fratelli), Agnese (sorella)	<i>Testamenti di donne</i> (de ultra, b. 188)	F08
madre, marito, Pietro o Marco Gisi (fratelli)	<i>Aspetti di vita</i> (de ultra, b. 165)	F09
Procuratori di San Marco	ASV, misti, b. 167	F10
marito	<i>Testamenti di donne</i> (de ultra, b. 1)	F11
figlia, se muore prima di compiere la distribuzione, le succedono Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 2 (pubblicato in <i>Antichi testamenti, serie 1, 1882</i>)	F12
Gabriele Marangoni, Giovanni Gradenigo, Thoma Michiel, Marco da Mosto. se il terzo muore o non vuole accettare l'esecuzione testamentaria diventano gli esecutori, il priore di Santa Maria, San Gregorio, San Andrea e il procuratore di ordini predicatori	ASV, misti, b. 153	F13
Procuratori di San Marco, fratello (conte di Sleinebla)	<i>Aspetti di vita</i> (de ultra, b. 191)	F14
figlio, figlia, cognato	ASV, misti, b. 160	F15
marito e Nicolo Navager, se il marito muore prima di tornare a Venezia, diventano esecutore figlio e i parenti della testatrice	ASV, ultra, b. 210	F16
padre, madre	<i>Aspetti di vita</i> (de ultra, b. 37)	F17
Procuratori di San Marco	ASV, Misti, b. 211	F18
Leone Vitturi (consanguineo), se lui non osserva quello che è detto nel testamento o muore, gli succedono Procuratori di San Marco	<i>Aspetti di vita</i> (de citra, b. 130)	F19
figlio	ASV, ultra, b. 325	F20
Nicolota Trevisan e sua figlia Maria Blazone	ASV, ultra, b. 48	F21
Procuratori di San Marco, fratello	ASV, misti, b. 208	F22
Procuratori di San Marco, filia (vedova di P. Giorgio)	ASV, ultra, b. 32	F23
Gerarda vedova di Todori Grego, Perera da Molini, Maria Caravello	ASV, misti, b. 209A	F24
sorella, se lei muore prima di compiere la distribuzione, le succede il priore di San Andrea di Amiani, se lui non vuole, Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 258	F25
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 160	F26
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 159	F27
marito, figlia, se raggiunge la maggior età anche figlio Pietro	ASV, ultra, b. 67	F28
Procuratori di San Marco, Marco Vitali (nipote)	ASV, ultra, b. 46	F29
Maria badessa di convento di San Lorenzo	ASV, ultra, b. 300	F30
Leonardo Marcello priore di San Andrea, Nicolo de Clusia e Gerardina	ASV, ultra, b. 51	F31
moglie, 1 plebano, 2 figli	ASV, misti, b. 150	M01
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 118	M02
Procuratori di San Marco, madre	ASV, ultra, b. 195	M03
moglie	ASV, misti, b. 2	M04
Gaicom Tron, moglie	ASV, ultra, b. 276	M05

K. TAKADA

numero	nome	ceto	data e luogo	coniuge/figlio/figlia
M06	Marino Premarin	◆	1228/9, Rialto	?
M07	Leonardo Semitecolo	—	1230/3, Rialto	○ 2 ×
M08	Simone Malianzoco	—	1232/3, Costantinopoli	○ × 1
M09	Albertino Morosini	◆	1237/6/26, Ragusa	? 2 ×
M10	Nicolo Cocco plebano	◇	1237/10, Rialto	× × ×
M11	Angelo Flabanico	—	1239/12, Rialto	○ × 4
M12	Giovanni Alessio	—	1240/9, Rialto	× × ×
M13	Paolo prete della Chiesa di S. Luca	—	1243/8/12, Rialto	× × ×
M14	Piero Lombardo	◇	1244/6/6, Rialto	× × ×
M15	Giorgio Leone	—	1244/9/27, Rialto	○ × ×
M16	Giovanni Michiel	◆	1253/8/22, Rialto	○ 1 2
M17	Pietro Quirini	◆	1254/10/20, Rialto	○ 1 ?
M18	Giovanni Bell	◇	1254/10/22, Rialto	○ 2 2
M19	Bartolomeo Barozzi	◆	1254/12/5, Rialto	○ × 3
M20	Ranieli Calbo	◇	1256/7/9, Rialto	○ × 1
M21	Pietro Albino	◇	1258/5/11, Rialto	× × ×
M22	Nicolo Steno	◇	1259/4/30, ?	○ × 1
M23	Tommaso Michiel	◆	1259/5/8, Rialto	○ × 1
M24	Antonio Albizzo	◇	1262/1/3, Rialto	○ × ?
M25	Micheletto Morosini	◆	1262/3/22, Rialto	○ 1 pl
M26	Zaccaria Nani	◇	1262/4/20, Rialto	○ 1 pl
M27	Tommaso Tonist	◇	1262/11/23, Candia	○ × 1
M28	Ermolao Zorzi	◆	1263/1/24, Coron	? × 1
M29	Michiel Marignoni primicerio della chiesa di San Marco	◇	1263/4/30, Rialto	× × ×
M30	Andrea Zen	◆	1263/5/5, Rialto	× 1 pl
M31	Nicolote Bocadomo	—	1264 (prima di)?	× 1 ×
M32	Leonardo Mercadante	—	1264/8/17, Rialto	○ × ×
M33	Pietro Trevisan	◆	1265/2/11, Rialto	○ × ×
M34	Raineldo Beccaria	—	1265/9/15, Rialto	○ pl pl
M35	Basilios Basilio	—	1268/3/11, Rialto	× × ×
M36	Giacomo Valla	—	1268/5/24, Rialto	○ 1 2
M37	Ranieri Zen	◆	1268/7/7, Rialto	○ × ×
M38	Daniel Greco	—	1268/9/7, Rialto	× 2 1
M39	Nicolo Salamon	◇	1268/11/5, Rialto	○ × ×
M40	Mattia Miani	◇	1269/4/26, Rialto	× 3 5

- ceto
 ◆ = le case che ottenevano sempre seggi in seno al Maggior Consiglio o le case vecchie e eminenti
 ◇ = le case che almeno una volta apparivano nell'elenco dei membri del Maggior Consiglio del Duecento
 — = le case che non apparivano mai in questo elenco

LO SVILUPPO DEI PROCURATORI DI SAN MARCO COME ESECUTORI TESTAMENTARI FINO ALL'ANNO 1270

esecutori testamentari	fonte	num.
priore di Santa Maria Crucifera, abbatissa di San Lorenzo, Procuratori di San Marco; il priore e l'abbatissa hanno rifiuto di accettare l'esecutore	ASV, ultra, b. 215	M06
fratello e 2 figli fra 4 anni; dopo 4 anni, soli figli sono esecutori	<i>Aspetti di vita</i> (de ultra, b. 135)	M07
2 zii, 1 sorella	ASV, ultra, miscellanea pergamena, b. 1	M08
Procuratori di San Marco	<i>Aspetti di vita</i> (misti, b. 90)	M09
Procuratori di San Marco	ASV, misti, b. 66	M10
Giovanni Staviario	ASV, ultra, b. 128	M11
Benedetto Falier (forse un compagno del commercio)	ASV, ultra, b. 8	M12
priore di San Andrea, priore di ospedale di San Lazzaro, Vidota chi abita con lui e gli serve	ASV, ultra, b. 214	M13
madre (vedova)	ASV, ultra, b. 172	M14
moglie	ASV, ultra, b. 168	M15
Ravenna; archivescovo di Ravenna; priore di Santa Maria e i suoi successori, Marco (figlio)/Venezia, Tombeldo, Ferrara; Bartolomeo Barcio, Marco (figlio)	<i>Aspetti di vita</i> (ultra, b. 195)	M16
1 plebano, moglie, figlio	ASV, ultra, b. 240	M17
moglie, 1 figlio, genero	<i>Aspetti di vita</i> (de ultra, b. 37)	M18
Procuratori di San Marco	ASV, citra, b. 160	M19
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 67	M20
Procuratori di San Marco	ASV, citra, b. 250 (249c-250)	M21
?	ASV, ultra, b. 265	M22
Procuratori di San Marco, moglie (se rimane vedova)	ASV, ultra, b. 196	M23
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 8	M24
padre, Procuratori di San Marco, fratello	ASV, citra, b. 179	M25
Procuratori di San Marco, moglie, 1 figlia maritata, 1 nipote, figlio (se raggiunge la maggiore età)	ASV, misti, b. 8A	M26
Creta; figlia (vedova di A. Corner), sorella (vedova di M. Falier), Pietro Dandolo (nipote), 2 priori di Creta/Venezia; Procuratori di San Marco, Bartolomeo Giusitini (consanguineo)	ASV, ultra, b. 270	M27
Leonardo Venier, 2 fratelli/Corone; 4 compagni del commercio	ASV, ultra, b. 325	M28
2 fratelli, dopo i loro morti Procuratori di San Marco	ASV, misti, b. 80	M29
zio (Ranieri Zen, doge), dopo la sua morte Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 320	M30
Procuratori di San Marco	ASV, misti, b. 119	M31
madre, 2 fratelli	ASV, ultra, b. 188	M32
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 276	M33
moglie, 2 figli	ASV, ultra, b. 36	M34
Procuratori di San Marco, 1 prete	ASV, ultra, b. 32	M35
Marco ? de isola di frati minori, Lombardo, Pietro Ballani	ASV, ultra, b. 296	M36
moglie, 2 amici, 1 cancelliere	ASV, citra, b. 230-235 (pubblicato in <i>Antichi testamenti, serie 3, 1884</i>)	M37
Procuratori di San Marco, figlio Giacomo, anche figlio Giovanni se compie 18 anni	ASV, ultra, b. 161	M38
coganto, moglie (se rimane vedova)	ASV, misti, b. 215	M39
Procuratori di San Marco	ASV, ultra, b. 191	M40

fonte

ASV=Archivio di Stato di Venezia (*Procuratori di San Marco*)

Aspetti di vita=F. ARBITRIO, *Aspetti della società veneziana del XIII secolo* (sulla base di 37 testamenti trascritti e pubblicati), tesi di laurea dell'Università di Padova, anno accademico 1979-1980

Testamenti di donne=L. ZAMBONI, *Testamenti di donne a Venezia (1206-1250)*, tesi di laurea dell'Università degli studi di Padova, a.a.

1992-1993.

tesi di laurea citate; ammontano a 16 in tutto²³.

Sono stati raccolti così 71 documenti prima dell'anno 1270 che hanno le informazioni più o meno precise dei testamenti (40 testatori e 31 testatrici). Non sono numerosi i testamenti della prima metà del Duecento, ma ciò è naturale perché all'inizio del Duecento i Procuratori erano pochi e non era diffusa l'abitudine di affidare loro l'esecuzione dei testamenti. Infatti un esame dei testamenti citati nell'inventario rivela che vi sono conservati molto più testamenti nella seconda che nella prima metà del Duecento.

Per quanto riguarda l'appartenenza al ceto, 27 testanti sono riportati in base ai casati che ottenevano sempre seggi in seno al Maggior Consiglio o ai casati vecchi e eminenti; 21 sono riferiti alle case che almeno una volta apparivano nell'elenco dei membri del Maggior Consiglio del Duecento; 23 ai casati che non apparivano mai in questo elenco²⁴. Sono informazioni solo orientative, ma ne consegue che circa due terzi delle persone testanti possono essere considerate come membri dei casati che appartenevano al governo. Se confrontiamo questo risultato con i dati presentati dalla dottoressa Linda Guzzetti sulla base dei testamenti del Quattrocento estratti dal fondo di « Archivio notarile testamenti »²⁵, si può dedurre che nel fondo « Procuratori di San Msrco » i testanti del ceto superiore fossero più numerosi. Nel tredicesimo secolo, quindi, le persone i cui testamenti erano custoditi nell'ufficio dei Procuratori potevano essere in maggioranza gente di ceto superiore.

Su questi 71 testamenti, 31 ricordavano i Procuratori come loro esecutori testamentari; secondo questa proporzione: il 35 per cento per le testatrici (11 su 31 testamenti) e il 50 per cento per i testatori (20 su 40 testamenti). Circa lo stato civile, 9 sposati, una sposata, 7 celibi (alcuni potrebbero essere vedovi) e 8 vedove nominavano i Procuratori. Mancano informazioni sullo stato civile per 4 uomini e 2 donne. Per questo si può considerare che gli uomini nominavano i Procuratori più spesso delle donne anche perché tendevano a sceglierli pur avendo coniugi vivi e sani. La mancanza di parenti, cui avevo accenato precedentemente quale una

²² Ho cercato di vedere tutti i documenti relativi, ma è possibile che ne ho ignorato alcuni; inoltre ci sono dei testamenti illeggibili a causa della condizione della pergamena.

²³ Non ho indicato i testamenti pubblicati nella tesi di laurea di Levantino, perché non ho consultato la sua trascrizione dei documenti.

²⁴ *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, vol. 1, a cura di R. CESSI, Bologna, 1971 (ristampa anastatica), pp. 269-362; G. Rösch, *Der Venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats*, Thorbecke, 1989, pp. 127-132.

²⁵ L. GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, in *Studi Veneziani*, n.s. 35 (1998), p. 28.

delle ragioni determinanti, non era invece essenziale o originale motivo nella scelta dei Procuratori. Nelle sezioni successivi vorrei prendere in esame i singoli testamenti cronologicamente.

(3) Analisi dettagliata relativa alla prima metà del Duecento

Dai testamenti esaminati, la prima persona che nomina un Procuratore suo *fideicommissarius* è Gabriele Michiel²⁶; abbiamo un atto del 4 agosto 1226, secondo cui, colpito da grave infermità sulla nave chiamato 'Paon', egli dettò le sue ultime volontà davanti ai tre testimoni, Marco Quirino, Nicolo Quirino e Geraldo Totulo. Egli scelse sua madre e il Procuratore come esecutori testamentari e ordinò che Giovanni Strinario raccogliesse tutti i suoi beni sulla nave e li portasse con sé a Venezia nell'interesse proprio e dei suoi soci della 'colleganza'; poi sua madre e il Procuratore riscuotassero tutti i suoi beni e li vendessero per pagare la decima e restituire la dote di sua moglie. Se egli avesse avuto un/una discendente, i denari restanti sarebbero stati consegnati a questo figlio o a questa figlia, però se fosse morto prima di raggingere la maggior età, gli esecutori avrebbero dovuto consegnare 100 lire a sua madre, 100 lire a sua moglie oltre alla dote e distribuire i residui per la salvezza della sua anima. Gabriele, essendo fuori Venezia per lungo tempo, forse sperava che sua moglie avrebbe partorito durante la sua assenza. La sua aspettativa, però, non sembra essersi realizzata. Il nostro atto testimonia che sua madre ricevette 1000 lire da Giacomo Barbo, Procuratore di San Marco, per distribuirle per l'anima di Gabriele. A questo punto il Procuratore attribuì tutta la competenza di esecutore alla madre.

Un altro atto abbastanza antico è del 1226, ma questo non contiene nessun accenno di testamento; possiamo determinare solo da una quietanza che l'esecutore testamentario di Marco Dolce era lo stesso Giacomo Barbo, Procuratore di San Marco²⁷. Marco Dolce aveva prestato a Giacomo de Equilo 100 lire nel maggio 1224 e Giacomo Barbo, procuratore di Marco ricevette la somma e rilasciò la quietanza. Da questo documento, non si può sapere concretamente quale ruolo avesse il Procuratore di San Marco; ma probabilmente gli era stato affidato il compito di fare la liquidazione e soddisfare i legati; o come il Gabriele sopra citato, è possibile che Marco, morto fuori Venezia, avesse incaricato la Procuratia della distribuzione dei proprio beni. Nemmeno nel caso di Marino Premarin del 1228 abbiamo il testamento, ma abbiamo due carte di rifiuto²⁸, secondo cui il priore della chiesa di Santa Maria dei Cruciferi e la badessa

²⁶ tabella 2, M03.

²⁷ tabella 2, M02.

del convento di San Lorenzo non vollero assumere il compito di *commissarii*. I documenti rivelano anche che questo Marco nominò i Procuratori come esecutori testamentari insieme a quelli ricordati sopra. Non si sa che cosa fu ordinato nel testamento, ma il fatto che un priore e una badessa fossero scelti come esecutori ci fa pensare a qualche disposizione riguardante istituti religiosi.

Solo questi tre testanti scelsero i Procuratori negli anni venti del Duecento. Non dobbiamo però dimenticare che esiste ancora un altro documento: Stefano Viaro, nel suo testamento del 1225, attribuì alla moglie l'esecuzione del testamento, ma se ella non fosse rimasta vedova, avrebbero dovuto succederle le sue sorelle e il Procuratore²⁹. Il suo testamento non si conserva nel fondo « Procuratori di San Marco », ma si trova nel fondo « San Matteo di Mazzorbo »³⁰. Il compito degli esecutori oltre a soddisfare i legati era: vendere la proprietà situata nella Romania; se la moglie avesse partrito un maschio, dare gli immobili di Venezia e di Chioggia al figlio, ma se questo fosse morto prima della maggiore età, vendere questa proprietà e distribuire la somma ricevuta per le doti delle figlie e per la salvezza della sua anima o dei suoi genitori; chiudere i conti con suo fratello e con suo nipote.

Negli anni trenta del Duecento, compare per la prima volta una testatrice da ricordare in questo contesto: Frisina, moglie di Benedetto Molin, che testò nel novembre 1235³¹. Ella nomina i Procuratori e Filippa Donato quali esecutori testamentari. Non si sa chi fosse questa Filippa, dato che non esiste il testamento tutto intero³², ma probabilmente doveva essere uno dei suoi parenti perché nel testamento i consanguinei, come i fratelli, occupavano la posizione più importante. Il compito degli esecutori era solo la distribuzione dei lasciti sia ai parenti che agli istituti religiosi. Ella lasciò a suo nipote Filippo 250 lire e volle che questi denari dovessero essere investiti a suo favore finché egli non compisse quindici anni; però questo lavoro venne affidato a Agnese Quirini, sua cugina: Agnese doveva amministrare i denari e investirli secondo sua scelta, ma anche per consiglio di Giovanni Grado, fratello di Frisina. Nel 1272 i Procuratori vendettero una proprietà immobiliare di suo marito con il titolo di suoi soli *commissarii*, ma non c'è traccia che Frisina abbia affidato ai Procuratori la disposizione dell'immobile.

Per gli uomini del periodo, abbiamo due testamenti: uno è quello di Albertino

²⁸ tabella 2, M06.

²⁹ *Nuovi documenti del commercio veneto dei sec. XI-XIII*, pp. 89-92 (doc. 82). Vedi anche la tabella 1, numero 1.

³⁰ In questo fondo sono contenuti diversi documenti relativi alla famiglia Viaro.

³¹ tabella 2, F06.

³² Esiste un quaderno della *comissaria* con i pinti del testamento

Morosini, già visto, e l'altro è di Nicolo Cocco, plebano di San Basso e canonico della chiesa di San Marco³³. Egli, essendo un ecclesiastico, non aveva né moglie né figlio e forse nessun parente stretto. Nominò solo i Procuratori come suoi esecutori, ma non sembra che la ragione principale della sua scelta fosse la mancanza stessa dei parenti. Essendo lui stesso appartenente al clero, forse voleva chiedere diversi attività per la chiesa. Fece qualche legato ai nepoti, ma la maggior parte dei lasciti furono destinati a diverse persone e istituti religiosi. Lasciò 200 lire per ricostruire l'edificio della chiesa di San Basso e se la chiesa non l'avesse voluto, questi denari avrebbero dovuto essere depositati in Procuratia finché non cominciasse l'opera di ricostruzione. Alla fine, ordinò che i Procuratori dovessero raccogliere tutti i suoi beni restanti e distribuirli per l'anima sua. L'altra cosa da notare nel suo testamento è la destinazione di una sua proprietà immobiliare nella contrada di San Basso: su questi beni i Procuratori potevano avere il diritto di dare in affitto probabilmente³⁴ per sostenere i canonici della chiesa. Qui appare per la prima volta un testante che affidava ai Procuratori l'amministrazione degli immobili. Giudicato però dal carattere del testamento che si preoccupava soprattutto della chiesa, il compito doveva essere essenzialmente diverso dall'amministrazione degli immobili da parte dei Procuratori diffusasi più tardi; è vero che qui si tratta dell'eredità personale, ma custodire i beni per la chiesa può essere considerato non molto lontano dal compito originale dei Procuratori.

Alla prima metà del Duecento, rimane solo una persona che nel suo testamento nomina i Procuratori; è Zaneta vedova di Totiglo de Ursale, che testò il 14 settembre 1246³⁵. Ella aveva tre figli e lasciò loro un possesso della contrada di Santa Maria Formosa, a condizione che loro pagassero agli esecutori 500 lire entro un anno. Dato che non esiste il testamento stesso, non è chiaro che cosa volesse fare più dettagliatamente; forse ella aveva intenzione di fare i legati con questi denari. I figli, tuttavia, non sembrano aver pagato la somma designata. Nel giugno 1248, i Procuratori vendettero questa proprietà a certa Cecilia e nel luglio dello stesso anno un atto certificò che Cecilia entrava in possesso dell'immobile *sine proprio*³⁶.

³³ tabella 2, M10.

³⁴ Dico 'probabilmente', perché non si legge bene a causa della condizione della pergamena.

³⁵ tabella 2, F10.

Come visto finora, nella prima fase dello sviluppo dell'ufficio di Procuratia ci sono pochi testamenti pervenutici nella forma completa e, per questo, non ci sono sufficienti informazioni. Si può confermare però che nella prima metà del Duecento i Procuratori di San Marco in quanto esecutori testamentari, generalmente si occupavano della liquidazione dei beni o della vendita degli immobili, oltre dei compiti relativi alla chiesa. Queste attività, apparentemente, non hanno nulla a che fare con la loro competenza riconosciuta dalle norme pretiepolesche. Del resto se si analizzano bene tali leggi, confrontandole con il contenuto dei testamenti, si scopre qualche relazione.

Quando nel 1205 Ranieri Dandolo modificò una parte delle leggi di Enrico Dandolo, egli anche stabilì dettagliatamente il modo di raccogliere i beni di defunti intestati fuori Venezia. Secondo la nuova legislazione, i creditori del defunto potevano chiedere all'erede la somma dovuta, ma se l'erede era minorenne e le somme portate a Venezia non erano sufficienti per pagare i debiti e i creditori non si accontentavano, i denari venivano depositati presso la Procuratia di San Marco³⁷. Da questa procedura si deducono due cose; primo, già dal 1205, il Procuratore aveva poco a che fare con l'amministrazione dell'eredità; secondo, questo compito era tuttavia affidato al Procuratore solo quando tre elementi fossero presenti: l'eredità del defunto 'fuori Venezia', 'senza il testamento', e 'che non poteva soddisfare i creditori'. In realtà, tuttavia, come nel caso di Gabriele deceduto sulla nave 'Paon', i Procuratori potevano essere nominati quando i cittadini facevano testamento. Probabilmente, il fatto che la Procuratia funzionava già come depositario dell'eredità dei defunti nel caso determinato, avrebbe aiutato questo ufficio ad essere ricordato anche nel testamento e per conseguenza a intervenire nella disposizione dell'eredità delle persone testanti, soprattutto quelle morte fuori Venezia. È interessante notare che Stefano Viaro, che testò nel 1225, lasciò la sua ultima volontà a Pola, e non a Venezia. Anche Albertino Morosini fece il suo testamento a Ragusa. Non sarebbe da escludere

³⁶ A Venezia nell'alienazione degli immobili si distinguono due fasi: nella prima fase, l'acquirente entrava in possesso dei beni alienati provvisoriamente e questo si chiamava *sine proprio*; qualora non avesse incontrato opposizione durante questo periodo, si procedeva all'*investitio ad proprium* e gli era riconosciuto la piena potestà sulla proprietà. V. Crescenzi, *Il diritto civile*, in *Storia di Venezia, III, La formazione dello stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO e A. TENENTI, Roma, 1997, p. 432.

³⁷ *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, pp. 249-251 (cap. 10, 11, 12, 13, 14, 15).

dunque che alcuni dei primi testamenti conservati potessero avere qualche relazione con il compito dei Procuratori in quanto depositari dei beni dei defunti fuori Venezia.

Per il caso di Frisina e di Zaneta, tuttavia, si deve trovare l'altro punto di contatto con la legge; esse non testarono fuori Venezia né pare avessero un particolare legame con la chiesa di San Marco. Qui va ricordata la nuova norma circa la vendita degli immobili emanata da Pietro Ziani nel 1226³⁸. Tutti e due i testamenti vennero redatti diversi anni dopo detta legislazione. Come si è già accenato, con questa nuova formalità, i Procuratori per la prima volta venivano richiamati a custodire la cauzione e i documenti riguardanti la vendita degli immobili. Inoltre è significativo analizzare il testamento dello stesso Ziani³⁹, perché egli nel suo testamento affidava un determinato compito ai Procuratori, nonostante che non li nominava suoi esecutori testamentari. Dopo una lunga serie di legati a persone religiose, a monasteri, a ospedali, ai suoi nipoti e alle sue nipoti, egli dichiarò di lasciare tutti i suoi beni restanti al figlio Marco. Però, qualora Marco fosse morto senza erede prima di fare testamento, continuava il doge che i beni della contrada di San Giovanni di Rialto dovevano spettare alle sue figlie e ai loro eredi e che i beni residui dovevano essere venduti dalle mani dei Procuratori e del priore, uno dei suoi esecutori testamentari; il ricavato doveva essere distribuito per l'anima sua e l'anima di suo figlio e di suoi parenti. Nel caso che le due figlie fossero morte senza eredi prima di fare testamento, i beni lasciati alle figlie dovevano essere trattati allo stesso modo. Gli esecutori che Pietro nominò erano sua moglie Constanza, suo figlio Marco, le sue figlie Marchisina e Maria, e l'abate del monastero di San Giorgio di Castello, Paulo. I Procuratori, quindi, erano richiamati in particolare solo per la vendita degli immobili per il futuro

Da quel momento o eventualmente anche prima, come si è visto nel testamento di Albertino Morosini o di Stefano Viaro, veniva forse diffondendosi l'usanza di chiedere ai Procuratori la vendita dell'eredità immobiliare. Non si può affermare qualcosa di definitivo circa il testamento di Frisina, ma nel caso di Zaneta è molto probabile che la vendita dei beni fosse un compito importante dei Procuratori. Inoltre Angelo Frabenigo ricordò la Procuratia nel suo testamento nonostante non lo scegliesse come esecutore testamentario⁴⁰. Egli aveva una casa con l'orto, ma qualora sua moglie non avesse voluto abitarvi, le tre figlie dovevano entrarne in

³⁸ *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, pp. 285-289 (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

³⁹ S. BORSARI, *Una famiglia veneziana del Medioevo: gli Ziani*, in *Archivio Veneto*, v. serie 110 (1978), Appendice I, pp. 54-64.

⁴⁰ tabella 2, M11.

possesso pagando rispettivamente 100 lire. Nel caso che nessuna di loro intendesse pagare subito, il prete della contrada di Santa Margarita doveva custodire questa proprietà finché le figlie potessero acquistarla. E qualora il prete non volesse assumere tale compito, i Procuratori dovevano sostituirlo. In questo documento, il testatore si aspettava che le figlie comprassero la casa definitivamente; si può considerare perciò che il compito qui affidato ai Procuratori era qualcosa relativo alla vendita (poi, anche l'amministrazione fino alla vendita) dell'eredità privata.

Secondo questa analisi risulta che almeno alla prima metà del Duecento, i Procuratori venivano incaricati dell'esecuzione dei testamenti soprattutto per l'amministrazione dei beni della chiesa, la disposizione dell'eredità del defunto fuori Venezia o la vendita degli immobili. Il conto che i Procuratori dovevano rendere secondo la deliberazione del Maggior Consiglio del 1249, probabilmente, riguardava la proprietà depositata a loro per tali motivi. Non abbiamo purtroppo testamenti di quell'epoca sufficienti per trarre delle precise indicazioni, ma sarà chiaro che la gestione dei beni immobiliari in perpetuo o l'investimento dei denari da parte dei Procuratori non erano all'inizio fra gli intenti dei testanti. Inoltre va confermato che i compiti sopra citati erano solo marginalmente in relazione con la norma statutaria: i cittadini non erano in alcun modo costretti o incoraggiati a rivolgersi alla Procuratia per affidare tali compiti.

(4) Annalisi dettagliata relativa agli anni cinquanta

La situazione cambia drasticamente negli anni cinquanta del Duecento; in quel tempo aumenta la documentazione e per di più compare il nuovo incarico dei Procuratori, cioè l'amministrazione perpetua degli immobili.

Il testamento che dimostra bene la transizione sarà quello di Perera vedova di Simone Acotanto del 1255⁴¹. Ella nominò Maria Ragusso, sua figlia maritata, suo esecutore, e qualora la distribuzione dei lasciti non fosse stata portata a termine durante la vita di Maria, i Procuratori dovevano succedere nell'incarico. Perera, probabilmente una donna agiata, diede diversi possedimenti in legato. Per la proprietà immobiliare che possedeva nella contrada dei Santi Apostoli in cui abitava, lasciò tutto a Maria: ma circa questi beni Maria non doveva effettuare né la vendita né l'alienazione e, al momento della sua morte doveva ordinare che la rendita fosse data ai poveri in perpetuo per l'anima sua e per l'anima degli altri suoi defunti. La gestione degli immobili era affidata a Maria inizialmente, ma qui esisteva già il problema di come poter trovare l'esecutore che potesse eseguire

⁴¹ tabella 2, F12.

l'elemosina in perpetuo al momento della sua morte. Traspare la possibilità che i Procuratori dovessero incaricarsi dell'amministrazione perpetua dei beni immobili. Più interessante è la destinazione della casa dove forse Perera aveva abitato con suo marito. Maria doveva vendere questa proprietà e con il ricavato doveva soddisfare i lasciti pii. Però se le fosse sembrato meglio non venderla e ordinare invece che la rendità fosse data per l'anima sua, avrebbe potuto farlo liberamente. In questo caso, per quanto a lungo viva Maria, è necessario che i Procuratori le succedano: mentre ella non può adempiere l'elemosina perpetua, la Procuratia continua quasi in perpetuo anche se gli ufficiali cambiano. Giungendo così al testamento del 1255, si riscontra per la prima volta la notizia che cittadini devono scegliere i Procuratori a causa della permanenza dei lasciti pii.

Naturalmente si trovano ancora dei testamenti che ordinavano la vendita degli immobili; Bartolomeo Barozzi affidò ai Procuratori l'incarico di raccogliere tutti i suoi beni e venderli⁴². Tommaso Michiel lasciò tutti i suoi possedimenti di Venezia e di Chioggia a sua figlia maritata, tranne l'abitazione e il mantenimento per sua moglie; ma nel caso che fosse morta la prima senza eredi, questa proprietà doveva essere venduta e i proventi dovevano essere distribuiti per l'anima sua⁴³. Del resto subito dopo il 1255, esiste un testamento che indicava la gestione perpetua dei beni lasciati, non quale alternativa alla vendita, come nel caso di Maria, ma come principio. Ranieri Calbo, nel 1256, stabilì che tutti i suoi beni situati nella contrada di San Geremia fossero rimessi nelle mani dei Procuratori e fossero dati in affitto in perpetuo e che la rendita si distribuisse tra i poveri e le congregazioni del clero⁴⁴. Pietro Albino del 1258 richiese che i possedimenti della contrada di San Angelo e di Chioggia non si dovessero né vendere né alienare, ma dare in affitto. e che dalle rendite i Procuratori dovessero fare i legati annuali e usare il residuo per la riparazione degli immobili e le elemosine per l'anima sua e di suoi genitori⁴⁵.

Negli anni sessanta del Duecento si continua a riscontrare l'indicazione della locazione perpetua. Nicoletto Bocadomo, il cui testamento fu redatto prima dell'anno 1264⁴⁶, ordinò che una casa della contrada di Sant'Antonino di Venezia fosse data in affitto e la rendita passasse ai frati predicatori, a condizione che questa casa non dovesse essere venduta né alienata; o le due case di pietra a Treviso si locassero in perpetuo e la rendita si desse ai frati predicatori di Treviso.

⁴² tabella 2, M19.

⁴³ tabella 2, M23.

⁴⁴ tabella 2, M20.

⁴⁵ tabella 2, M21.

⁴⁶ tabella 2, M31.

Pietro Trevisan, che testò nel 1265, stabilì che la proprietà della contrada di San Aponal fosse data in affitto perpetuamente e la rendita si distribuisse fra i monasteri o per celebrare la messa, dopo aver messo da parte il costo della riparazione⁴⁷.

Micheletto Morisini, nel suo testamento del 1262, presentò la possibilità della scelta tra la vendita e la donazione in perpetuo⁴⁸. Egli volle che la proprietà immobiliare della contrada di San Zulian fosse nelle mani dei Procuratori di San Marco, i quali dovessero darla in affitto perpetuamente e, trovando un sacerdote che celebrasse la messa alla chiesa di San Marco, remunerarlo annualmente con la rendita; il residuo della rendita si dovesse tenere per la riparazione e il mantenimento della proprietà e se fosse rimasto ancora qualcosa, questo avrebbe dovuto essere dato ai poveri. Qualora tuttavia al primicerio di San Marco non piacesse che il sacerdote celebrasse alla chiesa di San Marco, i Procuratori dovevano vendere la proprietà e dare i denari ricevuti ai poveri per l'anima sua. E' interessante notare che, mentre nel testamento del 1255 la vendita era la prima scelta, qui la locazione perpetua si presentava come la scelta preferenziale

* * *

La ragione del cambiamento non può essere sufficientemente spiegata in base alle fonti sinora considerati. Dal fatto che la maggior parte della donazione veniva destinata ai mendicanti, si potrebbe dedurre che l'attività di questi frati avesse qualche influenza sull'atteggiamento dei testanti. Non si sa, però, se tale cambiamento procedesse sotto la guida dei frati mendicanti stessi o se i testanti scegliessero personalmente l'elemosina di lunga durata affinché si celebrasse la messa per l'anima loro in perpetuo. Alcuni testanti aggiungevano le parole 'secondo il consiglio dei frati'⁴⁹; ma si trovano raramente espressioni che dimostrino con evidenza i suggerimenti dei religiosi.

In quel tempo, anche prima dell'anno 1250, succedeva che famiglie eminenti talvolta dessero a istituti religiosi un sostegno continuo tramite donazioni dei loro possedimenti. Già il doge Pietro Ziani testò come segue: avendo diversi possedimenti, egli donò la fila di case di contrada di S. Geminiano alle sette congregazioni del clero di Rialto; esse avevano ogni potestà sulla proprietà, però

⁴⁷ tabella 2, M33

⁴⁸ tabella 2, M25.

⁴⁹ per esempio, nel caso di Perera "...de consilio fratris Federici de Mandra ordinis fratrum predicatorum", (tabella 2, F12).

non potevano venderla né darla in pegno; qualora lo volessero, dovevano alienarla agli eredi o agli esecutori testamentari di Pietro; le calli del quartiere inoltre dovevano rimanere comuni in perpetuo e alle congregazioni era richiesto di celebrare il suo anniversario e provvedere al pasto della carità per la sua commemorazione⁵⁰. In questo documento appare chiaramente la richiesta di favori annuali a istituti religiosi invece di lasciare loro qualcosa in perpetuo. Pietro, infatti, ordinò in diverse parti del testamento che gli istituti religiosi beneficiati celebrassero il suo anniversario 'omni anno'. La necessità dell'amministrazione degli immobili da parte degli esecutori testamentari, tuttavia, qui non appare, perché la proprietà stessa era affidata agli istituti religiosi.

L'indicazione che la donazione immobiliare di una volta si trasforma in quella pecuniaria in perpetuo evidenzia, dopo del 1250 come ho già accennato, nel testamento di Marco Ziani, figlio di Pietro, datato 26 giugno 1253⁵¹. Egli lasciò una vigna con annessa chiesa e delle botteghe affinché sei frati dell'ordine minore, o predicatori o cistercensi, ci abitassero perpetuamente; voleva però che, se essi non avessero potuto venire a stabilirvisi, questa proprietà rimanesse nelle mani degli esecutori testamentari, per mantenere un certo numero di persone ma con il consiglio del ministro dell'ordine francescano; gli esecutori avrebbero dovuto poi sostenere i frati con i beni lasciati da Marco perpetuamente. I suoi esecutori testamentari erano sua zia Medania contessa, Marco Badoer e la moglie Marchisina (suo cognato e sua sorella), e Nicolo Agati; ma qualora Nicolo Agati fosse morto prima di suo fratello Giuliano Agati, questo Giuliano e Giovanni Campulo diventavano gli esecutori in luogo di Nicolo; poi dopo la morte di uno dei cinque esecutori, Medania, Marchisina, Nicolo, Giuliano e Giovanni, i Procuratori di San Marco lo sostituivano. Stabilito questo da parte di Marco, è evidente che il sostegno perpetuo dei frati richiedeva finalmente l'amministrazione dei beni da parte dei Procuratori. E' da notare che qui l'incarico di amministrare la rendita si trasferisce agli esecutori e la continuità dell'incarico fa sentire la necessità di nominare aggiuntivamente la Procuratia, ufficio permanente.

Solo poche persone potevano disporre di tali vasti possedimenti da donarne una parte a istituti religiosi; ma tenendo conto dell'interesse che mostravano i testatori del tempo ai lasciti pii, si può considerare che generalmente i cittadini desideravano fare elemosine durevoli, se possibile, per la salvezza della propria anima. Non sembra strano dunque il nascere da questo un'idea delle elemosine

⁵⁰ BORSARI, *Una famiglia veneziana del Medioevo: gli Ziani*, pp. 67-68.

⁵¹ BORSARI, *Una famiglia veneziana del Medioevo: gli Ziani*, Appendice II, pp. 64-72.

perpetue sulla base della rendita annuale, affidando a esecutori l'amministrazione dei beni, invece di fare la donazione, sia immobiliare che pecuniaria, solo una volta; in questo contesto probabilmente l'idea di affidare la gestione degli immobili ai Procuratori perpetuamente veniva sempre più diffondendosi fra i cittadini.

(5) Annalisi dettagliata relativa agli anni sessanta

L'investimento dei lasciti era già conosciuto a Venezia fin dai primi anni del Duecento. Studiati i testamenti, però, l'affidamento di questo incarico ai Procuratori diventa solo comune in un periodo successivo.

Il primo esempio, che ho trovato dai campioni del fondo « Procuratori di San Marco » è il testamento di Antonio Albizzo del 1262⁵². I Procuratori erano i suoi soli esecutori testamentari. Dopo aver indicato diversi lasciti per istituti religiosi e diverse persone, egli lasciò una casa di contrada di San Leonardo a sua moglie affinché ella vi abitasse con suo nipote Marino, figlio del suo defunto figlio, e poi ordinò che gli esecutori testamentari investissero a favore di Marino la proprietà mobiliare fino al compimento del suo ventesimo anno. Il secondo è il testamento di Maria vedova di Giacomo Gradenigo che testò nel 1267⁵³. Ella depositò 250 lire ai Procuratori e gli ordinò di investirle a Venezia *ad lucrandum pro utilitate* delle sue due figlie, Alteflora e Caterina. Esse potevano disporre dell'interesse e, al momento della loro morte potevano ordinare la destinazione dei capitali liberamente nel loro testamento. Infatti, secondo l'ordine del testamento di Alteflora, suo marito, esecutore testamentario, venne a ricevere queste 250 lire dalla Procuratia⁵⁴. Maria, nello stesso tempo, affidò ai Procuratori anche il loro incarico tradizionale: una parte della sua proprietà immobiliare doveva essere venduta per la soddisfazione dei debiti e dei legati, e i Procuratori dovevano dare il residuo agli eredi. Daniel Greco, nel 1268, nominò il suo primogenito Giacomo e i Procuratori esecutori testamentari, ma aggiunse che Giacomo e Giovanni, suo secondogenito, diventavano i suoi soli commissari dopo il compimento del diciottesimo anno del secondo⁵⁵. Stabilì che finché Giovanni non avesse avuto diciotto anni, 1000 lire fossero depositate alla Procuratia e investite da suoi ufficiali; però qualora Giacomo volesse investire questi denari in oro, argento, seta o pepe, poteva farlo ma con il consiglio dei Procuratori. Nel suo caso, i legati per istituti religiosi consistevano soltanto in denaro liquido, forse perché la maggior

⁵² tabella 2, M24.

⁵³ tabella 2, F26.

⁵⁴ In genere nel quaderno della *commissaria* si registra sia il testamento che il pagamento fatto dai Procuratori.

⁵⁵ tabella 2, M38.

parte del suo patrimonio era formata da beni mobili. L'eredità restante, cioè la proprietà non indirizzata alla destinazione specifica, spettava alle due figli. Egli aveva anche una figlia non maritata e definì fino al dettaglio la disposizione del lascito per la sua dote. Mattia Miani del 1269 lasciò le sue proprietà immobiliare e mobiliare ai suoi tre figli, ma finché loro non diventassero ventenni, i Procuratori tenevano i denari liquidi e le merci sotto la loro potestà e dovevano investirli a favore dei figli⁵⁶.

Così nel corso degli anni sessanta del Duecento, l'affidamento dell'investimento, fenomeno molto comune fra i testanti degli anni successivi, diventa sempre più frequente nella documentazione. La deliberazione del 1249 attesta in ogni modo che i Procuratori già facevano investimenti circa i beni affidati loro per qualche ragione. Quasi venti anni dopo questa attività sarebbe stata ampiamente conosciuta e poi, in quel periodo, c'era altro sviluppo istituzionale relativo all'investimento: i prestiti pubblici si erano affermati come la destinazione sicura dell'investimento nella società veneziana ed erano preferiti anche dai Procuratori. E' possibile che fra i cittadini dell'epoca si fosse diffusa l'opinione che i Procuratori fossero investitori di fiducia. Abbiamo visto che Daniele Greco, nel suo testamento, ordinava che qualora il primogenio volesse investire l'eredità, dovesse farlo con il consiglio dei Procuratori. Questa disposizione sembra esprimere bene tale fiducia dei cittadini verso la Procuratia. Anche nel caso di Maria, ella avrebbe potuto lasciare ugualmente 250 lire alla figlia, invece di affidarle ai Procuratori: la figlia può essere considerata già sposata, ovvero non troppo giovane per fare investimenti, dato che nel testamento non esiste il riferimento alla futura dote. Inoltre a Venezia anche le donne potevano fare investimenti; oltre all' esempio di Agnese Quirini ricordata nel testamento del 1235, una esecutrice, moglie del testatore, doveva investire 1000 lire lasciate al figlio e poteva disporre del capitale e degli interessi qualora il figlio fosse morto prima della maggior età⁵⁷. Maria forse preferiva garantire alla figlia i redditi stabili fino alla sua morte, piuttosto che la figlia e suo marito disponessero dei denari liberamente; e presumibilmente per questo motivo affidava ai Procuratori l'investimento dei lasciti.

Fra l'altro, nella seconda metà del Duecento si nota la tendenza, da parte dei testatori, a dettare disposizioni dell'eredità secondo prospettive a lungo termine⁵⁸, in numero maggiore rispetto ai testatori della prima metà. Questo sarà argomento per un prossimo articolo, ma anche in questa tendenza comunque, si

⁵⁶ tabella 2, M40.

⁵⁷ tabella 1, n. 30, il testamento di Francesco Minio.

potrebbe vedere una delle ragioni per cui i testanti iniziarono a chiedere ai Procuratori, l'ufficio di permanenza, di fare l'investimento dei lasciti.

La deliberazione del 1270 stabiliva che i Procuratori dovessero essere *furnitores* di tutti i testamenti; *furnitor* non è uguale a *commissarius*, ma è colui che succede nel compito all'esecutore quando questi non può compiere il suo mandato⁵⁹: Questo capitolo, che collegava esplicitamente la Procuratia con la competenza sull'amministrazione dell'eredità, forse ebbe origine dalla realtà che i Procuratori erano preferiti sempre di più dai testanti come esecutori permanenti e che a quel momento erano già intervenuti nelle diverse attività circa la disposizione testamentaria. Anche il compito dei Procuratori come tutori di minorenni e di alienati, espressa nella stessa deliberazione, probabilmente si sviluppava in base al fatto che i cittadini già affidavano a questo ufficio l'amministrazione dell'eredità dei minorenni. Lo dimostra bene il fatto che, già nel 1262, Albizzo nel suo testamento affidava l'investimento dei lasciti mobiliari per suo nipote minorenne. E' vero che la prima indicazione che suggerisce la relazione fra la Procratia e l'incarico di tutore si trova negli Statuti di Tiepolo, ma qui si tratta soprattutto dei figli minorenni o alienati, lasciati dalle persone decedute intestate⁶⁰. Dopo gli Statuti non mi risulta siano state emanate altre leggi a questo proposito. Si potrebbe quindi dire che la deliberazione del 1270 obbigasse la Procuratia ad assumere il ruolo di tutore dei minorenni, come desiderato dai cittadini.

(6) I testamenti conservati nel fondo « Cancelleria Inferiore notai »

Per concludere prendiamo in esame alcuni testamenti estratti dal fondo « Cancelleria Inferiore notai », il fondo che contiene abbondanti documenti

⁵⁸ Per esempio Basiliolo Basilio ordinò che gli esecutori testamentari dovessero riscuotere tutti i suoi beni, soddisfare i legati e distribuire annualmente i beni restanti per la salvezza dell'anima sua per venti anni; dopo questo ventennio, avrebbero dovuto dare questa proprietà ai fratelli di Basiliolo. Qui la sua preoccupazione dell'eredità lasciata ricopre un periodo più di venti anni. Vedi la tabella 2, M35

⁵⁹ vedi la nota 11.

⁶⁰ "... Ideoque quod minoribus XII annorum relictis a patribus mortuis intestatis tutor debeat creare taliter,.... Et volumus quod tutori non detur instrumentum tutele, sed penes iudices retineatur, donec ipsi tutores cartam fecerint, in qua scripta sint omnia mobilia et immobilia et instrumenta de debitis per singula, que intromittunt de bonis minoris,...., et carta ista detur in manibus Procuratorum Sancti marci. ... ", *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242*, pp. 103-104 (Liber II, cap. 2);".... Et ideo volumus quod de universis bonis mentecapti carta inventari fieri debeat, ut dictum est in minoribus, et ponatur in custodia Procuratorum Sancti Marci", *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242*, p. 118 (Liber II, cap. 13).

duecenteschi come « Procuratori di San Marco », per fare un confronto. Nel questo fondo sono inseriti numerosissimi documenti, composti di diversi tipi, fra cui i testamenti occupano solo una parte. Inoltre tutti i documenti sono raggruppati solo secondo il nome del notaio in ordine alfabetico. Per questo non sono riuscita a esaminare tutti i testamenti prima dell'anno 1270. Invece ho scelto le buste 85 e 138 come campioni, perché qui sono relativamente numerosi documenti del Duecento. I testamenti sono 22 in tutto e li ho elencati nella tabella 3. Di questi 22, solo 2 nominavano i Procuratori esecutori testamentari. Uno è il testamento di Tomasina Gradenigo, datato 13 luglio 1267 dal monastero San Giacomo di Palude, e l'altro è di Leonardo Quirini della contrada di S.Scolastica, datato 28 settembre 1251⁶¹. Va notato però che in quest'ultimo si legge la frase riguardante i Procuratori di San Marco come, "esecutori solo relativamente a qualche possedimenti"; quindi il ruolo dei Procuratori era presumibilmente limitato.

Tomasina nominò i Procuratori esecutori, ma qualora suo figlio fosse ritornato a Venezia anche lui diventava esecutore: probabilmente egli era fuori Venezia per commercio o per incarico del Comune. La sua disposizione principale era vendere un terreno e una casa che ella possedeva nel villaggio chiamato "Casar" e un'altra casa in villa chiamata "Stylo", e consegnare tutti i prezzi alla figlia Marchisina, monaca di San Giacomo di Palude. Marchisina doveva pagare i debiti e i legati di Tomasina con questi denari. Nel caso che fosse impossibile vendere la proprietà, questa si doveva dare in affitto e con le rendite si dovevano pagare i debiti e i legati allo stesso modo. Poi lasciò a suo figlio Michele una proprietà della contrada di San Vitale e un terreno in "Caurignago". A Marchisina erano affidati anche altri compiti. Giacomo Capellano doveva dare a Tomasina 57 lire secondo il tenore dell'atto che possedeva Marchisina, ma questi denari dovevano essere nelle mani di Marchisina e ella poteva investirli per se stessa nel suo interesse. Qui il ruolo dei Procuratori era limitato alla vendita o all'affitto degli immobili.

Del testamento di Leonardo Quirini, non ci è noto chi siano gli esecutori oltre ai Procuratori e che tipo di attività sia loro affidato, perché possiamo disporre di una copia che riporta solo la questa disposizione specifica. In ogni caso i Procuratori erano solo incaricati del possedimento situato vicino al monastero dei SS. Filippo e Giacomo, che l'abate e i frati della Santa Felice di Amiana gli aveva affidato. Su questo terreno era edificata la Chiesa di Santa Scolastica. Lì i Procuratori dovevano costruire una casa a favore di Leonardo e nel caso che egli avesse un discendente maschio, quest'ultimo doveva ricevere la proprietà; qualora non avesse nessun discendente, sua moglie poteva abitarci finché avesse vita,

⁶¹ vedi la tabella 3

K. TAKADA

tabella 3

<u>data e luogo</u>	<u>nome di testante</u>	<u>esecutori testamentari</u>	<u>fonte</u>
1221/10, R	Giovanni Tinto	fratello, sore	B. 138
1228/12, R	Leonardo Buco	2 figli	B. 138
1240/12	Giovanni Vento maior	una nipote e 2 nipoti	B. 85
1251/9/28	Leonardo Quirini, contrada di S. Scolastica	Procuratori di San Marco	B. 138
1255/9/19, R	Marino (habitor)	Stefano Manollesta?, moglie,	B. 85
1259/5/14, R	Tenda, vedova di Matteo Semitecolo	una figlia maritata e l'altra figlia non maritata	B. 85
1259/5/25, R	Onderbona, vedova di Tommaso Venier	2 figlie	B. 85
1261/12/18, R	Giovanni Stradatio	moglie	B. 138
1262/2/22, R	Benvenuta, moglie di Tommaso Calegary	padre	B. 85
1264/8/14, R	Aldrago, detto padovano, portatore di vino	moglie	B. 85
1264/10/31, R	Dominico Lameris	moglie, fratello	B. 85
1266/9/5, R	Giovanni de Puthe	suocero	B. 85
1267/7/13, veda nel testo	Tomassina Gradenigo	Procuratori di San Marco, figlio quando sarà a Venezia	B. 85
1268/10/11?, R	Conradino, fornaio	moglie, cognato, Peregurino osteria?	B. 85
1269/6/28, R	Morgana, vedova di Remondino di Albasis	2 figli e 2 figlie	B. 85
1270/?	Beltrame Balduino, balestraio	moglie, figlio	B. 85
1270/1/15, R	Maria, vedova di Rossi de Lavorona	nipote	B. 85
1272/3/3, R	Maria, moglie di Nicolo Zane	padre, madre, marito	B. 85
1274/12/14, R	Marchisina, moglie di Leonardo Bono	marito, Agnese vedova di Benedetto Superacio	B. 85
1276/3/14, R	Maria, vedova di Baltolomeo Bellegno	2 figli	B. 85
1276/8/13, R (forse)	Leonardo Babilonio	moglie e Giacomina... <i>filios meos atque maiorem partem ipsorum</i>	B. 85
1277/8/23, R	Sofia, moglie di Donino Daliago	marito, Achilice merciaio, Braganeo merciaio	B. 138

----- FONTE -----

B. 85= Archivio di Stato di Venezia, *Cancelleria inferiore notai*, b. 85B. 138= Archivio di Stato di Venezia, *Cancelleria inferiore notai*, b. 138

eccetto la parte data a sua sorella. Tutta la parte restante di questo possesso doveva spettare al monastero dei SS Filippo e Giacomo a condizione che i Procuratori lo dessero in affitto a “persone buone e oneste” e utilizzassero le rendite per ricoprire e allestire questo monastero. Si capisce che il compito qui affidato alla Procuratia era prossimo all'amministrazione dei beni ecclesiastici. Se si tiene conto della relativa precocità dell'anno 1251 riguardo alla tendenza generale, questo ruolo dei Procuratori sufficientemente segue il quadro generale della transizione dei compiti della Procuratia, come risulta dall'esame nelle sezioni precedenti.

E' vero che il campione è composto solo dalle due buste da me scelte; ma in questo fondo comunque non sono frequenti i testamenti in cui sono nominati i Procuratori; inoltre dall'esame è risultato che anche quelli riguardanti i Procuratori non contengono elementi che si allontanano troppo dall'indirizzo già acquisito.

III. Conclusione

I documenti qui presi in esame naturalmente non sono sufficienti sia per l'affidamento degli immobili in perpetuo che per l'investimento dei beni mobiliari, un'indagine più esauriente ci potrebbe offrire esempi risalenti ad anni precedenti; è molto probabile che in qualche fondo siano inseriti testamenti in cui sono nominati i Procuratori, come nel caso di Stefano Viaro. Qui però si sono visti comunque almeno quasi tutti i testamenti fino al 1269 nel fondo « Procuratori di San Marco » e sono stati presi in esame alcuni testamenti importanti come quello di Ziani. Mi pare che la tendenza generale circa il modo in cui i cittadini utilizzano i Procuratori non cambi tanto da quella disegnata finora. Si possono offrire quindi delle indicazioni sufficientemente probabili sulla base di quanto finora esaminato.

In primo luogo, sulla base dello sviluppo della Procuratia quale esecutore, esistevano i compiti stabiliti dalla legge, come l'amministrazione dei beni ecclesiastici, la disposizione dei beni della persona morta intestata fuori Venezia, e la custodia delle cose derivanti dalla vendita degli immobili. Però come abbiamo visto, i cittadini volevano sempre affidare ai Procuratori più di quello che era riconosciuto dalla legge. Lo sviluppo di questo ufficio non è avvenuto mai da 'parte superiore' o dall'autorità comunale unilateralmente, ma è frutto di un'azione reciproca con la richiesta personale dei cittadini. Per questo la Procuratia forse poteva rivestire un ruolo che univa la finanza comunale e la gestione del patrimonio familiare dei cittadini, per creare una certa simbiosi tra loro. I Procuratori di San Marco iniziarono il loro compito come incaricati del doge, l'ampliarono in seguito

K. TAKADA

in quanto ufficiali del Comune, ma nello stesso tempo, furono i cittadini per se stessi che diedero ulteriore sviluppo a questo ufficio.